



POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

Tra

Il **Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA Italia**, iscritto al n. 1040 nell'Albo COVIP – con sede in Corso Como 17, 20154 Milano, Codice Fiscale 975030150016, nella persona del dott. Walter Zaffaroni, Codice Fiscale ZFFWTR57E09F205L, Presidente del Fondo Pensione e suo legale rappresentante pro tempore – di seguito denominato per brevità "**Contraente**" o "**Fondo Pensione**",

e

la **AXA Assicurazioni S.p.A.** – con sede in Corso Como 17, 20154 Milano, Codice Fiscale 00902170018 e Partita IVA 10534960967, nella persona del dott. Patrick Cohen, Codice Fiscale CHNPRC73H26Z110I, Amministratore Delegato della Società e suo legale rappresentante pro tempore – di seguito denominata per brevità "**Compagnia**" o "**AXA**"

Premesso che

1. Il Fondo Pensione, deve consentire, ai sensi dell'art.11 del proprio Statuto, agli iscritti alla Sezione a contribuzione definita che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con una Società del Gruppo AXA in Italia e con sottostante diritto alla pensione di base ed in presenza del requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione, ne facciano richiesta, la possibilità di percepire (in alternativa alla prestazione pensionistica sotto forma di capitale) una prestazione pensionistica sotto forma di rendita.
2. la Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita.

Le Parti stipulano il seguente:

CONTRATTO PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA AGLI ISCRITTI AL "FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA ITALIA"

Art. 1 - Struttura dell'Assicurazione

L'Assicurazione si realizza mediante l'emissione di una polizza collettiva nella quale confluiscono (nella misura percentuale indicata dagli interessati) le dotazioni individuali degli iscritti che, avendo conseguito il diritto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, alla pensione di base chiedono, anteriormente ed in alternativa alla liquidazione del capitale, la percezione della prestazione pensionistica complementare sotto forma di rendita come previsto dall'art. 11 dello Statuto del Fondo Pensione.



Art. 2 - Assicurati

Assicurati con la polizza collettiva sono gli iscritti al Fondo Pensione a contribuzione definita, che avendone fatto richiesta come indicato nel precedente articolo, sono inseriti in assicurazione su indicazione del Contraente.

Art. 3 - Oggetto della polizza. Prestazioni assicurate

1. La polizza ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile sulla testa degli iscritti al Fondo Pensione (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto e/o Regolamento, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Contraente stesso.
2. Il Contraente può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre rendite vitalizie:
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente nella misura dell'80% su altra persona designata;
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per un periodo variabile a scelta dell'Assicurato fra 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia.I documenti completi inerenti i coefficienti di conversione per le prestazioni di reversibilità e per la determinazione delle rendite certe e successivamente vitalizie sono depositati presso la sede della Compagnia.
3. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene applicando al premio versato alla Compagnia il coefficiente di conversione in vigore al momento della richiesta della prestazione.
4. Per tutti coloro che opteranno per la rendita entro il 31/12/2023 verranno applicati i coefficienti di conversione previsti dalle tavole demografiche A62-C allegate al presente Contratto.
5. La rendita, come quantificata al comma 3, sarà periodicamente adeguata secondo quanto previsto nel documento allegato al presente Contratto.

Art. 4 - Premio di assicurazione

1. La Compagnia si impegna a corrispondere al Contraente le singole rendite individuali oggetto del presente contratto a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini:
 - Il Contraente entro il 15 di ogni mese comunicherà alla Compagnia i nominativi degli assicurati da inserire in polizza che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;
 - Il Contraente provvederà a versare i relativi premi il primo giorno lavorativo del mese successivo;
3. Per l'elaborazione dei coefficienti di cui all'art. 3, comma 3 non sono stati applicati né caricamenti né costi per l'erogazione della rendita.



Art. 5 - Obblighi di comunicazione

1. Il Contraente, all'atto dell'inserimento di ciascun Assicurato in polizza, si impegna a comunicare alla Compagnia i seguenti dati relativi agli Assicurati: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, estremi del documento di identità, unitamente a tutti gli altri dati utili all'attivazione (tipo rendita, periodicità, IBAN, ecc.).
2. Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'assicurato comporta la rettifica dell'importo della rendita.

Art. 6 - Pagamento della rendita

1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal giorno di pagamento del premio e sarà erogata in rate posticipate, secondo la periodicità scelta dall'Assicurato, a mezzo bonifico bancario con valuta entro il 10° giorno del mese di elaborazione. In conformità a quanto previsto negli allegati al presente Contratto, è facoltà dell'Assicurato scegliere, all'atto della richiesta, periodicità diverse di pagamento.
2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3.
3. Le prestazioni oggetto della presente polizza sono erogate all'Assicurato.

Art. 7 - Valore di riscatto

1. Le rendite oggetto del presente Contratto non ammettono valore di riscatto.

Art. 8 - Decorrenza e durata

1. Il presente Contratto ha decorrenza dal 01/01/2019 e durata di 5 anni.
2. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per uguali periodi successivi, salvo disdetta di una delle Parti Contraenti, che dovrà essere comunicata mediante posta elettronica certificata e con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 9 - Recesso

1. Il Contraente può recedere dal presente Contratto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso avrà effetto 180 giorni dopo il ricevimento della raccomandata.
2. La Compagnia può recedere dal presente contratto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso avrà effetto 180 giorni dopo il ricevimento della raccomandata.
3. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dal presente Contratto.

Art. 10 - Tasse, bolli ed imposte

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico del Contraente.



Art. 11 - Obbligo di consegna delle condizioni di assicurazione all'Assicurato

Ad ogni sottoscrizione, il Contraente si impegna, ai sensi della circolare ISVAP n. 551 del 01/03/2005, a consegnare all'Assicurando le Condizioni di assicurazione di cui allegato 6.

Art. 12 - Clausola finale

1. I tassi di premio fissati nel presente Contratto possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell'esperienza diretta.
2. Le eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al Fondo Pensione inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse previa comunicazione al Contraente da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi 4 mesi prima dell'entrata in vigore delle modifiche.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Contraente ha facoltà di recesso da esercitarsi nei tre mesi successivi alla comunicazione delle modifiche.
4. La premessa e gli allegati (da 1 a 6) formano parte integrante del presente Contratto.

AXA Assicurazioni S.p.A.

M. de la S. 12/16

**FONDO PENSIONE
DIPENDENTI GRUPPO AXA ITALIA**



Allegati

- 1 - Coefficienti di conversione del montante contributivo in una rendita annua vitalizia immediata.
- 1bis - Coefficienti di conversione del montante contributivo in una rendita annua vitalizia immediata pagabile in modo certo 5/10 anni.
- 2 - Criteri di determinazione dell'importo annuo della rendita.
- 3 - Basi tecniche e caricamenti.
- 4 - Criteri di adeguamento della rendita con riferimento all'entità ed alla periodicità dell'adeguamento.
- 5 - Regolamento della gestione speciale "GESTIRIV1".
- 6 - Condizioni di assicurazione (da consegnare agli Assicurati/Aderenti)



Allegato 1

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA

Rendita annua per 1.000 euro di montante contributivo

Tasso tecnico 0,00%

Età	frazionamento rendita			
	annuale	semestrale	bimestrale	mensile
60	34,49	34,19	34,00	33,95
61	35,61	35,29	35,09	35,04
62	36,80	36,46	36,24	36,19
63	38,06	37,70	37,47	37,41
64	39,41	39,02	38,77	38,71
65	40,85	40,43	40,16	40,10
66	42,39	41,94	41,65	41,58
67	44,04	43,56	43,24	43,17
68	45,81	45,29	44,95	44,87
69	47,73	47,16	46,79	46,70
70	49,79	49,18	48,78	48,68
71	52,02	51,36	50,92	50,81
72	54,44	53,71	53,23	53,12
73	57,06	56,26	55,74	55,61
74	59,92	59,03	58,46	58,31
75	63,02	62,05	61,41	61,25
76	66,42	65,34	64,63	64,46
77	70,14	68,93	68,15	67,96
78	74,23	72,87	72,00	71,78
79	78,70	77,18	76,20	75,96
80	83,60	81,88	80,78	80,51
81	88,97	87,04	85,79	85,49
82	94,87	92,67	91,26	90,91
83	101,36	98,86	97,25	96,86
84	108,53	105,66	103,84	103,39
85	116,44	113,14	111,05	110,54
86	125,17	121,37	118,96	118,38
87	134,79	130,40	127,62	126,95
88	145,31	140,22	137,02	136,24
89	156,59	150,69	147,00	146,10
90	168,30	161,50	157,27	156,25



Allegato 1bis

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA PAGABILE IN MODO CERTO PER 5 ANNI

Rendita annua per 1.000 euro di montante contributivo

Tasso tecnico 0,00%

Età	frazionamento rendita			
	annuale	semestrale	bimestrale	mensile
60	34,43	34,14	33,95	33,90
61	35,54	35,23	35,03	34,98
62	36,72	36,39	36,17	36,12
63	37,97	37,62	37,39	37,33
64	39,30	38,93	38,68	38,62
65	40,72	40,32	40,06	39,99
66	42,24	41,81	41,53	41,46
67	43,87	43,40	43,10	43,03
68	45,61	45,11	44,79	44,71
69	47,48	46,95	46,60	46,51
70	49,50	48,92	48,54	48,45
71	51,67	51,04	50,63	50,53
72	54,01	53,33	52,88	52,77
73	56,54	55,80	55,31	55,19
74	59,27	58,46	57,93	57,80
75	62,22	61,33	60,76	60,62
76	65,41	64,44	63,81	63,66
77	68,86	67,80	67,12	66,95
78	72,58	71,43	70,68	70,50
79	76,59	75,33	74,51	74,31
80	80,90	79,52	78,63	78,41
81	85,52	84,01	83,04	82,80
82	90,44	88,80	87,74	87,48
83	95,68	93,90	92,75	92,47
84	101,22	99,30	98,06	97,75
85	106,99	104,94	103,62	103,29
86	112,93	110,76	109,36	109,01
87	118,95	116,68	115,21	114,85
88	124,97	122,61	121,08	120,70
89	130,91	128,46	126,88	126,49
90	136,67	134,14	132,51	132,10



Allegato 1 bis

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA PAGABILE IN MODO CERTO PER 10 ANNI

Rendita annua per 1.000 euro di montante contributivo

Tasso tecnico 0,00%

Età	frazionamento rendita			
	annuale	semestrale	bimestrale	mensile
60	34,24	33,96	33,78	33,73
61	35,32	35,02	34,83	34,78
62	36,46	36,15	35,94	35,89
63	37,67	37,34	37,12	37,07
64	38,96	38,60	38,37	38,31
65	40,32	39,94	39,70	39,64
66	41,77	41,36	41,10	41,04
67	43,30	42,88	42,60	42,53
68	44,94	44,48	44,19	44,11
69	46,68	46,19	45,87	45,80
70	48,52	48,01	47,67	47,58
71	50,48	49,93	49,57	49,48
72	52,56	51,97	51,59	51,49
73	54,75	54,13	53,72	53,62
74	57,05	56,40	55,97	55,86
75	59,48	58,78	58,33	58,22
76	62,01	61,28	60,80	60,68
77	64,63	63,87	63,37	63,25
78	67,34	66,55	66,03	65,91
79	70,10	69,28	68,75	68,62
80	72,86	72,04	71,50	71,37
81	75,59	74,77	74,23	74,09
82	78,24	77,43	76,90	76,77
83	80,79	80,00	79,48	79,35
84	83,22	82,46	81,95	81,83
85	85,51	84,78	84,30	84,18
86	87,63	86,94	86,49	86,37
87	89,58	88,93	88,51	88,40
88	91,33	90,74	90,34	90,25
89	92,91	92,36	92,00	91,91
90	94,29	93,80	93,47	93,39



Allegato 2

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO DELLA RENDITA

L'importo annuo (al lordo delle imposte) della rendita vitalizia immediata viene determinato moltiplicando il montante contributivo (al netto dell'imposta sostitutiva annuale dovuta ai sensi di legge) per il coefficiente di conversione di cui alle tabelle allegate e diviso per 1.000, avuto riguardo alla periodicità di erogazione prescelta, relativo all'età dall'Assicurato all'atto della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo Pensione. L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando, come anno intero, la frazione uguale o superiore a sei mesi.

Con criteri analoghi vengono determinate le altre prestazioni pensionistiche previste nell'art. 3 comma 2 del Contratto.

AGE SHIFTING	
Generazione	Correzione età
fino al 1907	+7
dal 1908 al 1917	+6
dal 1918 al 1921	+5
dal 1922 al 1927	+4
dal 1928 al 1938	+3
dal 1939 al 1947	+2
dal 1948 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2
dal 1990 al 2001	-3
dal 2002 al 2014	-4
dal 2015 al 2020	-5
dal 2021	-6

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE TABELLE RELATIVE AI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

La base demografica utilizzata per la costruzione delle suddette tariffe di rendita è la Tavola per generazioni A62C, selezionata mediante il modello dell'"age shifting", cioè funzione dell'anno di nascita.

Dette tavole sono state costruite prendendo come generazione di riferimento quella dei nati nell'intervallo 1958-1966 e pertanto l'uso delle tavole per gli assicurati nati in altri anni si ottiene mediante il ringiovanimento/invecchiamento dell'età secondo la tabella precedente.



Allegato 3

BASI TECNICHE E CARICAMENTI

Ipotesi demografica

- - Tavola A62C ponderata 50% Maschi – 50% Femmine

Ipotesi finanziaria

- Tasso tecnico 0%

Caricamenti

- non è previsto nessun caricamento né costo per erogazione della rendita



Allegato 4

CRITERI DI ADEGUAMENTO DELLA RENDITA CON RIFERIMENTO ALL'ENTITA' E ALLA PERIODICITA' DELL'ADEGUAMENTO

1. La Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua delle rendite nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Compagnia stessa gestirà, secondo quanto previsto nel Regolamento della Gestione separata allegato al Contratto, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
2. La Compagnia dichiara entro il 31/12 di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento indicato nel Regolamento della Gestione Separata Gestiriv1 per l'aliquota di partecipazione fissata nella misura del 98%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico dello 0% e scontato allo stesso tasso per un anno. Viene, comunque, garantita una rivalutazione annua del 2,5% per la durata del Contratto.
3. La rendita annua da corrispondere a ciascun anniversario della decorrenza verrà aumentata sommando a quella corrisposta l'anniversario precedente un importo pari al prodotto di quest'ultima per la misura annua di rivalutazione dichiarata ai sensi del punto 2.



Allegato 5

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "GESTIRIV1"

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome "GESTIRIV 1" ed indicata nel seguito con la sigla "RIV 1".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della "RIV 1".

La gestione della "RIV 1" è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP con la circolare n. 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 2 - La gestione della "RIV 1" è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione "RIV 1" al presente regolamento.

In particolare, sono sottoposti a revisione contabile la corretta valutazione delle attività attribuite alla "RIV 1", il rendimento annuo della "RIV 1" quale descritto al punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

Art. 3 - Il rendimento annuo della gestione "RIV 1" per l'esercizio relativo alla revisione contabile si ottiene rapportando il risultato finanziario della "RIV 1" di competenza di quell'esercizio al valore medio della "RIV1" stessa.

Per risultato finanziario della "RIV 1" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "RIV 1" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella "RIV 1" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto di iscrizione nella "RIV 1" per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione "RIV 1" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "RIV 1".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "RIV 1". Ai fini della determinazione del rendimento annuo della "RIV 1" l'esercizio relativo alla revisione contabile decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 4 - La Compagnia si riserva di apportare all'art. 3 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.



Allegato 6

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Premesso che:

- 1) Compagnia: l'impresa assicuratrice AXA Assicurazioni S.p.A.;
- 2) Contraente: chi stipula il contratto con la Compagnia, ovvero il Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA Italia
- 3) Assicurato : iscritto al Fondo Pensione a contribuzione definita, secondo quanto previsto all'art. 11 dello Statuto, è inserito in assicurazione su indicazione del Contraente;
- 4) Beneficiari : coloro ai quali spetta la rendita vitalizia immediata rivalutabile;
- 5) Premio : l'importo dovuto alla Compagnia dall'Assicurato/Aderente, per mezzo del Contraente;
- 6) Prestazione: pagamento della rendita

AXA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como 17 (20154) è soggetta alla direzione e al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (Calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico (+39)02-480841; fax: (+39)02-48084331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: relazioniesterne@axa.it.

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 31/12/1935, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 09/04/1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 041.

Art.1. Definizione del contratto denominato “Polizza per l'Assicurazione delle Prestazioni Pensionistiche Complementari in forma di Rendita Vitalizia”

Il Contratto prevede la corresponsione al Beneficiario di una rendita vitalizia immediata rivalutabile sulla testa degli iscritti al Fondo Pensione che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto e/o Regolamento del Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Contraente.

L'Assicurato può richiedere che sia erogata una delle seguenti altre rendite vitalizie:

- Rendita vitalizia immediata rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente nella misura dell'80% su altra persona designata;
- Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per un periodo variabile a scelta dell'Assicurato fra 5 e 10 anni, e successivamente vitalizia.

Art.2. Pagamento della rendita

Ciascuna rendita avrà decorrenza dal giorno di pagamento del premio e sarà erogata in rate posticipate, secondo la periodicità scelta dall'Assicurato, a mezzo bonifico bancario con valuta entro il 10° giorno del mese di elaborazione. Ad ogni ricorrenza annuale deve essere consegnato alla Compagnia il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato principale o del



Reversionario. In conformità a quanto previsto negli allegati alla polizza, è facoltà dell'Assicurato scegliere, all'atto della richiesta, periodicità diverse di pagamento.

Art.3. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente, all'atto dell'inserimento di ciascun Assicurato in polizza, si impegna a comunicare alla Compagnia i seguenti dati relativi agli Assicurati: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, estremi di un documento di identità. unitamente a tutti gli altri dati utili all'attivazione (tipo rendita, periodicità, IBAN, ecc.).

Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete; L'inesatta indicazione dei dati dell'Assicurato comporta la rettifica dell'importo della rendita.

Art.4. Durata del contratto

L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato.

Art.5. Determinazione della rendita

L'importo annuo (al lordo delle imposte) della rendita vitalizia immediata viene determinato moltiplicando il montante contributivo (al netto dell'imposta sostitutiva annuale dovuta ai sensi di legge) per il coefficiente di conversione di cui alle tabelle allegate e diviso per 1.000. L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando, come anno intero, la frazione uguale o superiore a sei mesi.

Art.6. Valore di riscatto

La presente assicurazione non prevede valore di riscatto.

Art.7. Recesso

Il Contraente può recedere dal presente contratto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso avrà effetto 180 giorni dopo il ricevimento della raccomandata.

La Compagnia può recedere dal presente contratto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso avrà effetto 180 giorni dopo il ricevimento della raccomandata.

Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dal presente contratto.

Art.8. Reclami

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami della Compagnia secondo le seguenti modalità:

- mail - reclami@axa.it
- pec - reclamiVASSaxa@axa.legalmail.it
- posta - AXA Assicurazioni S.p.A c.a. Ufficio Gestione Reclami, Corso Como 17 - 20154 Milano
- fax- +39 02 43448103



I reclami indirizzati alla Compagnia contengono:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Si segnala che a fronte dell'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46, dal 26 novembre 2016 per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito http://www.ivass.it/PER_IL_CONSUMATORE/ come presentare un reclamo.

Inoltre, il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- **Mediazione:** per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).

Per attivare la procedura, il Contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.

La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.

- **Arbitrato irrituale:** laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.

Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa.

La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.



Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'Area Reclami del sito www.axa.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

I reclami relativi ad aspetti di trasparenza informativa dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione, devono essere inviati alla CONSOB Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma.

Art.9. Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.

Art.10.Lingua applicabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

Art.11.Comunicazioni relative alla impresa

La Compagnia comunicherà per iscritto qualunque modifica, dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale con riferimento ai seguenti elementi:

- denominazione sociale
- forma giuridica
- indirizzo della sede sociale
- indirizzo della dipendenza o della Agenzia presso la quale il contratto è stato concluso o risulta gestito.

Art.12.Comunicazioni relative al contratto

La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti, in caso di modificazioni delle norme contrattuali, oppure di variazioni nella legislazione ad esso applicabile.